Fallimenti e Società.it
OSSERVATORIO DI DIRITTO SOCIETARIO E FALLIMENTARE
Triveneto

LA CHIUSURA "APPARENTE" DEL FALLIMENTO

OVVERO

NOTE A MARGINE DEL CONVEGNO ODCEC DI PADOVA

(11-12 NOVEMBRE 2016)

di

Francesco Pedoja

(Presidente del Tribunale di Pordenone)

La sessione sulla CHIUSURA del Fallimento *ex* art. 118 L.F. ha manifestato un irrimediabile contrasto tra chi auspica una applicazione ad ampio spettro del nuovo istituto introdotto dal D.L. n. 83/2015 (tra i quali, il dott. Giuseppe Limitone) e chi, richiamandosi ad una interpretazione letterale della norma, ritiene più corretta una applicazione limitata di tale istituto (tra i quali, il prof. Maurizio De Acutis e lo scrivente).

Che si tratti di una *fictio juris* destinata ad un flop giurisprudenziale lo si era compreso sin dall'introduzione del nuovo istituto, anche perchè destinato a non "ingannare all'italiana" la Corte di Trasburgo e le Corti d'Appello, deputate queste ultima all'applicazione della cd. Legge Pinto.

Già scrissi nell'immediatezza dell'entrata in vigore del D.L. n. 83/2016 e della L. di conversione n. 132/2016 che l'ambito di operatività della c.d. chiusura anticipata era assai ristretto per i limiti stessi imposti dalla lettera della Riforma[1].

All'ambito applicativo circoscritto alla pendenza delle sole azioni giudiziarie *ex* art.43 L.F. (richiamato dall'art. 118, c. II, L.F.) e confermato dalla permanenza dell'art. 120 c. II, L.F.

[1] Cfr. F. PEDOJA, *La fase esecutiva del piano concordatario alla luce della riforma legislativa D.L. 83/2015*, in "Fallimentiesocieta.it" (pubblicato il 24 ottobre 2015.

© "Fallimenti e Società" 2016 | Autore: Francesco Pedoja | Dir. Resp.: Andrea Favaro
ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it

(per il quale le azioni di massa con la chiusura del Fallimento divengono improseguibili), va aggiunta un'altra preclusione dettata dalla necessità di un riparto parziale ante chiusura anticipata, escludendosi pertanto che si possa fare ricorso all'istituto in esame qualora l'unico attivo sia costituito proprio dall'azione pendente.

Altra ipotesi di esclusione dell'istituto è rappresentata, a mio giudizio, dalla pendenza della causa di opposizione a fallimento (causa certamente non attiva ma passiva – essendo convenuto il Curatore –) che impedirebbe di procedere alla chiusura anticipata, in quanto la pendenza dell'opposizione è pregiudiziale alla chiusura medesima per ipotesi diversa dalla sua revoca.

Si discute altresì se in presenza dei presupposti richiesti dalla norma la chiusura anticipata debba considerarsi obbligatoria o facoltativa.

La conclusione della facoltatività appare maggiormente conforme al testo normativo.

I profili operativi e fiscali infine si rilevano totalmente problematici sol che si pensi alla obbligatoria cancellazione dell'impresa societaria dal Registro delle Imprese, come imposto dall'art. 118, c. II, L.F..

Invero la cancellazione comporta problemi pressoché insormontabili sia sul piano processuale sia sul piano fiscale.

I. Sotto il primo profilo, la permanenza della figura del Curatore anche dopo la chiusura anticipata va coordinata processualmente nell'ambito della o delle cause in prosecuzione con il venir meno del soggetto già fallito. La legittimazione processuale del Curatore andrebbe allora considerata come quella di un sostituto processuale *ex* art. 81 C.P.C., ma in rappresentanza di chi? Dei creditori nel cui interesse prosegue la controversia attiva oppure dei soci della società cancellata (alla luce della ormai consolidata giurisprudenza del S.C.)

II. Sotto il secondo profilo – quello fiscale – la cancellazione del soggetto collettivo porta con sé la chiusura della partita IVA e del codice fiscale che impedirebbe in prosieguo l'adempimento degli ulteriori obblighi fiscali in capo al Curatore, nonché la tassazione del

© "Fallimenti e Società" 2016 | Autore: Francesco Pedoja | Dir. Resp.: Andrea Favaro
ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it

o dei riparti successivi ed il recupero dell'IVA corrisposta ai professionisti (tra cui lo stesso Curatore per il supplemento del compenso finale spettantegli).

Secondo le precisazioni fornite di recente dalla Direzione Regionale Puglia delle Entrate in risposta all'interpello 954-654/2016 l'Ente impositore ha prospettato da un lato che il Tribunale potrebbe in via cautelativa non disporre la cancellazione della società e d'altro lato – in caso di chiusura – che il Curatore dovrebbe procedere alla riapertura della partita IVA al fine di adempiere a tutti i suoi obblighi fiscali.

Oserei affermare che nessuna delle due soluzioni trova un fondamento normativo e può trovare applicazione.

Se possiamo concludere questa breve nota con un motto riassuntivo, dobbiamo dire:

"*Il Diavolo fa le pentole ma non i coperchi*".

© "Fallimenti e Società" 2016 | Autore: Francesco Pedoja | Dir. Resp.: Andrea Favaro
ISSN 2284-3086 – Reg. N. 2809 Tribunale di Vicenza – www.fallimentiesocieta.it